

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA VARIAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E DEL D.U.P.

PARERE N. 1/2020

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT.SSA SONIA ROSSI

PARERE IN MERITO ALLA VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E DEL D.U.P.

Parere n. 1 del 22/02/2020

L'ORGANO DI REVISIONE

- preso atto che il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23 dicembre 2019;
- vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale pervenuta via mail il 17/02/2020;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P. Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 06/03/2019;
- visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m.;
- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2001 che si applicano agli enti locali;
- visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

- visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) e in particolare l'art. 175 che tratta delle variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione ed in particolare il comma due dove prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
- visto il d.lgs. 23/6/2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Considerato:

- che possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti le variazioni proposte;
- che per effetto della presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- che le maggiori spese in parte corrente sono pari ad euro 63.396,00 e riguardano:
 - o l'aumento dello stanziamento relativo agli acquisti di beni per il servizio fognatura, alle consultazioni elettorali ed alle spese contrattuali a carico dell'amministrazione;
 - o la previsione degli stanziamenti relativi all'acquisto di beni per il cantiere comunale, all'affidamento di servizi per la biblioteca comunale e al rimborso di personale proveniente dalla Provincia Autonoma di Trento.
- che la maggiore spesa in parte corrente è finanziata con l'assegnazione dell'ex fondo investimenti minori ancora disponibile, con il contributo dello Stato per le consultazioni referendarie e con la diminuzione di taluni stanziamenti di spesa.
- che le maggiori spese in parte straordinaria sono pari ad euro 23.928,00 e riguardano:
 - o l'aumento degli stanziamenti relativi alla manutenzione straordinaria degli stabili, delle attrezzature della biblioteca e del servizio viabilità;
 - o la previsione degli stanziamenti relativi al contributo straordinario alla scuola materna per i lavori di impermeabilizzazione, alla stampa di un volume di poesie e all'acquisto di attrezzature per l'arredo urbano.
- che le maggiori spese in parte straordinaria sono finanziate con l'applicazione del fondo investimenti (budget) ancora disponibile;
- che per effetto delle variazioni in argomento, il Documento Unico di programmazione 2019 risulta modificato per la parte finanziaria, così come il programma generale delle opere pubbliche, che fa parte del medesimo documento, approvato con Deliberazione n. 48 del 23 dicembre 2019;
- che la variazione pareggia come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti:

PARTE CORRENTE:	Competenza
Maggiori entrate	15.000,00=
Minori spese	48.396,00=
totale variazione	63.396,00=
	Competenza
Maggiori spese	63.396,00=
Minori entrate	0,00=
totale variazione	63.396,00=
PARTE STRAORDINARIA:	Competenza
Maggiori entrate	23.928,00=
Minori spese	0,00=
totale variazione	23.928,00=
	Competenza
Maggiori spese	20.928,00=
Minori entrate	3.000,00=
totale variazione	23.928,00=

ESPRIME

parere favorevole in merito all'effettuazione di tali variazioni, sottoponendole all'approvazione del Consiglio Comunale.

Telve, 22 febbraio 2020.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Sonia Rossi

